

**D.U.V.R.I.**  
**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BAR INTERNO ED EDICOLA  
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ACQUI TERME**

*INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI  
LUOGO DI LAVORO  
(ART 26, COMMA 1 LETT. B, D. LGS 81/08)  
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL  
MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE*

*(art. 26, comma 3, D. Lgs 81/08)*

**LUOGO DI ESERCIZIO:**

***Ospedale Acqui Terme, Via Fatebenefratelli Acqui T.***

**STAZIONE APPALTANTE**

FEDERAZIONE SOVRAZIONALE PIEMONTE 6  
Piemonte Sud Est

**AMMINISTRAZIONI CONSORZIATE:**

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL  
AZIENDA SANITARIA LOCALE AT  
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA

**NUMERO GARA (AUTORITA' DI VIGILANZA): 5187401**

**CIG N. 530885099A**

---

Sede Legale Viale Giolitti 2 -- 15033 Casale Monferrato  
Sede Operativa Via Venezia 6 – 15121 Alessandria  
tel. 0131 306804/07 – fax 0131 306586 PEC fs.piemontesudest@legalmail.it

### 1.1 DESCRIZIONE OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto prevede l'affidamento della gestione dell'esercizio commerciale adibito a bar - edicola presso i locali della sede ospedaliera di Acqui Terme in via Fatebenefratelli (con esclusione della vendita di alcolici, superalcolici e tabacchi).

Il contratto avrà una durata di anni 3 (tre) con facoltà di prorogare lo stesso per un periodo di mesi 12 (dodici) dalla scadenza contrattuale.

### 1.2 ATTIVITA' PREVISTE

Lo svolgimento dell'attività commerciale prevede un'apertura nei giorni feriali, sabato compreso dalle ore 6.30 alle 20.00 escluse le domeniche e i giorni festivi. Il gestore potrà inoltre attivare un servizio giornaliero di distribuzione giornali e riviste direttamente all'interno dei Reparti e Servizi del PO con orari e modalità da concordare con la Direzione Sanitaria di presidio.

Il gestore affidatario dovrà provvedere alla fornitura, installazione, disinstallazione, messa in funzione delle attrezzature e degli arredi necessari all'attività nonché alla loro successiva manutenzione.

### 1.3 FASI DI LAVORO

Le fasi di lavoro propedeutiche all'inizio dell'attività, alla successiva sua conduzione e al termine del contratto sono indicate all'interno del Capitolato speciale d'Appalto all'art 4.

Le attività che possono dare seguito a rischi interferenziali sono:

- la fornitura delle attrezzature, degli arredi, delle stoviglie, necessari alla produzione, somministrazione conservazione e gestione dei prodotti alimentari e delle bevande, per l'espletamento del servizio;
- la fornitura dei prodotti destinati alla vendita;
- il carico e lo scarico delle merci, che dovranno avvenire nei luoghi, negli orari e con modalità da concordare con l'Asl AI, e comunque in modo tale da non arrecare intralci all'attività della stessa;
- la fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti per l'espletamento del servizio;
- la fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari;
- la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nel rispetto delle leggi vigenti, derivanti dall'attività espletata, ai punti di stoccaggio indicati dall'ASL all'interno dell'ospedale, nonché lo smaltimento a proprie spese di eventuali rifiuti speciali;
- il trasporto, l'installazione, il collaudo e la messa in funzione delle attrezzature fornite e degli arredi e la loro conseguente rimozione al termine del contratto;
- la sostituzione degli arredi e attrezzature trafugati o danneggiati per qualunque causa;
- la disinstallazione, comprensiva dei relativi oneri, delle attrezzature e degli arredi, in uso non più funzionali, o danneggiati per qualunque causa;

### 2.1 CONSIDERAZIONI NORMATIVE E GENERALI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza, di seguito indicato DUVRI, si configura quale adempimento del Datore di Lavoro Committente derivante dall'obbligo previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 ("Attuazione dell'art. 1 del DLgs.n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), come inoltre indicato nella successiva integrazione del D. Lgs. 106/2009.

Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed gli eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte di Imprese/Ditte esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI sempre in ottemperanza dell'art. 26 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/08..

Il DUVRI riguarda quindi esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra le attività presenti e il personale della Committenza, il personale dell'Impresa aggiudicataria e il personale delle altre Ditte che operano presso gli stessi siti.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà i lavori e/o le forniture e/o i servizi.

Il Committente attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) coadiuvato dal Responsabile Servizio Istruttore e dal Responsabile del Servizio Gestore sempre in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs.81/2008 provvede a:

A. VERIFICARE L'IDONEITA' DELL'AZIENDA APPALTATRICE

B. PREVEDERE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DA INTERFERENZA

C. PROMUOVERE IL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE

Il documento viene **redatto nella fase di predisposizione del capitolato di appalto allo scopo di stimare i costi della sicurezza relativi alle interferenze**. Pertanto, esclude i rischi specifici propri dell'attività della ditta in appalto.

I criteri adottati nel presente DUVRI sono i medesimi utilizzati dal RUP per la propria valutazione dei rischi. Tale documento allegato è parte integrante del contratto di appalto o di opera.

\_ E' pertanto necessario che il Datore di lavoro o il Responsabile Legale della Ditta Appaltatrice fornisca le

informazioni specifiche richieste di seguito per la stesura definitiva del presente documento.

\_ La Ditta Appaltatrice deve altresì recepire quanto previsto dalla Committenza in merito agli obblighi e alle indicazioni generali come pure informare e istruire il proprio personale sulle norme di comportamento generiche, specifiche e verso l'utenza da adottare durante lo svolgimento delle attività di seguito inserite;

\_ Sono pure indicati i potenziali rischi individuati che le attività dell'Appaltatore può indurre all'interno delle sedi della Committenza;

\_ Il RUP fornisce alle ditte appaltatrici le informazioni in merito ai **rischi specifici presenti legati all'attività ospedaliera e alle misure generali di prevenzione, protezione** e controllo da adottare per ridurre i rischi sia generali che da interferenze generati durante lo svolgimento dell'attività nei luoghi oggetto dell'appalto  
\_ **vengono indicati inoltre** preventivamente in maniera generale e non esaustiva i **rischi interferenti**, generati dallo svolgimento della specifica attività oggetto dell'appalto, i relativi provvedimenti necessari e la **stima dei costi per la sicurezza**.

Dopo l'esame del presente documento si procederà ad eventuali sopralluoghi ed incontri tra le parti, allo scopo di provvedere alla **revisione del documento** affinché le parti possano congiuntamente condividere e approvare lo stesso prima dell'inizio dei lavori.

Tale attività è fondamentale, preso atto che il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è da **considerarsi "dinamico"** nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committenza prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato sia nel corso di aggiudicazione del contratto con i dati e le informazioni fornite dalla Ditta appaltante che nel corso di esecuzione del contratto nel caso di significative modifiche nello svolgimento delle attività.

### **3 OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE, RISCHI INTERFERENZIALI GENERICI E SPECIFICI**

## **RIFERIMENTO DOCUMENTO INFORMATIVO RISCHI ASL AL ALLEGATO**

### **4 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA**

Ai sensi dell'art. 26 commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/08 che citano:

"nei singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli art. 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e di servizi essenziali (art. n. 1655, 1656 e 1677 del codice civile) devono essere specificatamente indicati a pena nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (...). A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sulla base dei rischi da interferenza individuati, l'attuazione delle relative misure da adottare comporta costi per la sicurezza come sotto specificati:

#### **Riunioni periodiche tra Referente dell'Appaltatore e Referenti dell'ASL AL Ospedale Acqui Terme competente per verificare**

**a) efficacia delle misure adottate (coordinamento) e sulle misure di protezione e prevenzione.**

1 h x 1 x 8 ora € 35,00 = € 245,00

**Sub TOTAL € 280,00**

**b) Informazione e formazione dei lavoratori dell'appaltatore**

1h x 1 x 9 ora € 35,00 = 315,00

**Sub TOTALE € 315**

**TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA € 560,00 (CINQUECENTOESSANTA)**

**COSTI AGGIUNTIVI:** qualora l'attività oggetto dell'appalto, esponga i lavoratori della ditta appaltatrice a rischi propri della stazione appaltante, il datore di lavoro aggiudicatario dovrà provvedere alla sorveglianza integrativa. Gli oneri derivanti verranno computati come costi della sicurezza derivanti da interferenze. In via di principio, secondo la legislazione, sono da ritenersi esclusi dal novero dei presenti costi della

sicurezza quelli afferenti l'esercizio della propria attività dell'Appaltatore e, come tali, da non indicare in contratto.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di produrre un proprio piano operativo di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi generali, comunque obbligatori per il datore di lavoro appaltatore ai sensi della legge (DPI, formazione ed informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc (ivi comprese quelle adottate per il rischio interferenze). fatti salvi gli eventuali costi ulteriori di sicurezza derivanti da misure "generali integrative (es. DPI particolari, formazione ed informazione aggiuntive) che fossero necessarie dalla specificità delle lavorazioni oggetto dell'appalto.